CAMERA DEI DEPUTATI N. 3018

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 giugno 1974 (Stampato n. 1629)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 giugno 1974

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 103 del 20 aprile 1974.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti ».

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974.

LEONE

RUMOR – ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI